I
U
A
V

Università Iuav di Venezia

Università Iuav di Venezia
ARCHIVIO DI ATENEO
repertorio decreti rettorali
repertorio n. 563 /2013
prot. n. 18926 del 23/10/2013
anno 2013 tit. III cl. 13 fasc. 190

DECRETO RETTORALE

PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE IN AMBIENTI COMPLESSI- UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA **Scadenza presentazione delle domande:**	Area Ricerca, Sistema bibliotecario e dei laboratori /Servizio ricerca/vds/rs

il rettore
visto lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 16;
visto il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 "assegni di ricerca";
visto il decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, nel quale si determina che l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 è pari a 19.367,00 euro;
vista la nota ministeriale prot. n. 583 dell'08.04.2011 contenente il parere del MIUR in merito a quesiti ricevuti sulla nuova disciplina degli assegni di ricerca;
visto il D.lgs 9 gennaio 2008, n. 17 relativo alla procedura per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
visto il "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" emanato con D.R. rep. n. 273 del 10 maggio 2013 prot. n. 7401;
vista la delibera del Senato Accademico del 20 febbraio 2013 che ha approvato la ripartizione dei fondi per la ricerca anno 2013 ai dipartimenti;
vista la delibera del Senato Accademico del 19 aprile 2013 che ha approvato i criteri per la ripartizione degli assegni di ricerca tra i dipartimenti dell'Ateneo;
vista la lettera del Direttore generale f.f. del 29 aprile 2013 inviata ai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo che comunica l'assegnazione di complessivi 25 assegni annuali ai Dipartimenti ed, in particolare, n. 9 assegni di ricerca al Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi;
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi n. 26/2013 del 5 giugno 2013 con la quale vengono approvate le ripartizioni dei finanziamenti per la ricerca ed in particolare il finanziamento di n. 9 assegni di ricerca annuali con fondi di ricerca di Ateneo 2013 e n. 1 assegno di ricerca su fondi per la ricerca assegnati al DPPC 2013;
vista l' e-mail del 2 ottobre 2013 inviata dalla Direzione del Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi con la quale chiede di avviare una valutazione comparativa per il conferimento di n. 8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, presso l'Università Iuav di Venezia, e il rinnovo, per il secondo anno, di n. 2 assegni di ricerca subordinato alla valutazione con esito positivo delle attività di ricerca, così come previsto dall'art.16 del Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
visti i programmi e le specifiche degli assegni di ricerca in parola, pervenuti dai responsabili scientifici di 8 dei suddetti assegni;
accertata la copertura finanziaria sui fondi del bilancio di Ateneo 2013 e sui fondi di ricerca del Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi anno 2013;
decreta
articolo 1 (Tipologia concorsuale)
È indetta una selezione per il conferimento di n. 8 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università Iuav di Venezia. L'elenco degli assegni con le specifiche informazioni è contenuto nell'**Allegato 1** al presente decreto rettorale di cui costituisce parte integrante.
Articolo 2 (Requisiti di ammissione)
Per gli assegni n. 1,2,3,4,5,6,8:
1. Possono partecipare alla selezione i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, in possesso del titolo di dottore di ricerca o della laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o del titolo di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o del titolo di laurea di cui alla normativa previgente il citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle

università e degli altri enti citati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010, e che non superino il limite di cui all'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 di seguito richiamato. ***"La durata complessiva [degli assegni di ricerca], compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale di relativo corso";***
per l'assegno n. 7:
1.bis Possono partecipare alla selezione i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, **in possesso del titolo di dottore di ricerca e della laurea magistrale** di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del titolo di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e del titolo di laurea di cui alla normativa previgente il citato decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli altri enti citati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010, e che non superino il limite di cui all'art. 22 comma 3 della legge 240/2010 di seguito richiamato. ***"La durata complessiva [degli assegni di ricerca], compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 4 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale di relativo corso".***
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.
3. L'esclusione dalle selezioni per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualsiasi momento con motivato decreto da portare a conoscenza dell'interessato all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione.
articolo 3 (Domanda di ammissione)
1. La domanda, per l'assegno di ricerca, deve essere redatta in carta semplice in lingua italiana secondo il modello Allegato A – DOMANDA, disponibile anche per via telematica, all'indirizzo: http://www.iuav.it/servizi1/concorsi-e/Assegni-di, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università Iuav di Venezia e debitamente firmata per esteso a pena di esclusione dalla presente selezione, e deve pervenire all'Università Iuav di Venezia, per il tramite del Servizio Archivio Generale (Servizio Protocollo) – Santa Croce, Campo della Lana, 601 – 30135 Venezia, **entro quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del presente bando**. La domanda può essere consegnata direttamente al Servizio Archivio Generale (Servizio Protocollo), da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ovvero può essere trasmessa mediante fax al n. 041.2571877, ovvero può essere inviata mediante raccomandata che comunque **dovrà pervenire** all'Università Iuav di Venezia, a rischio del mittente, entro il termine perentorio di cui sopra. La domanda può essere inoltre inviata valendosi della Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it, e **deve pervenire** entro il medesimo termine. L'invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata; la domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili. Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda, gli allegati e copia del documento valido di identità preferibilmente in formato PDF. Saranno, comunque, accettati file in formato .tiff, .xml, .jpg (in particolare per i documenti di identità). La trasmissione della domanda e dei relativi allegati in formati diversi (es. .doc, .xls) non sarà ritenuta valida ai fini della selezione. Il candidato che trasmette la domanda tramite Posta Elettronica Certificata non dovrà provvedere al successivo inoltro della domanda cartacea. **Si terrà conto esclusivamente della data di arrivo e non di quella di spedizione.**
2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla selezione, il codice di identificazione personale (codice fiscale) e i dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del candidato. Inoltre il candidato deve indicare chiaramente:
- il titolo della ricerca;
- i settori scientifici-disciplinari;
- il docente responsabile;
- la laurea posseduta, la votazione riportata nonché la data e l'Università presso cui è stata conseguita;
- l'eventuale diploma di dottore di ricerca **(obbligatorio per l'assegno n. 7)**, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso;
- di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- di essere/non essere titolare di altri assegni di ricerca o altri contratti per attività d'insegnamento o di collaborazione alla didattica presso altre università o istituti di ricerca;
- di essere/non essere titolare di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni;
- il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le eventuali comunicazioni relative alle selezioni (ogni eventuale variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio ricerca dell'Area della ricerca, Sistema bibliotecario e dei laboratori, Santa Croce, 191 - 30135 Venezia, per posta ovvero per il tramite del fax del Servizio Protocollo: 041.257.1877).
3. L'Università Iuav di Venezia non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da

parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Università Iuav di Venezia, inoltre, non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato, oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione, per cause non imputabili a colpa dell'Università Iuav di Venezia ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. I candidati disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità riguardo all'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

articolo 4 (Allegati alla domanda)

Alla domanda (Allegato A)dovranno essere allegati:

a) curriculum vitae e studiorum redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato, secondo il modello allegato (Allegato B);
b) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i soggetti legittimati all'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredati di traduzione in lingua italiana o inglese.

L' Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

articolo 5 (Commissioni)

1. Le Commissioni giudicatrici vengono costituite ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. L'elenco delle commissioni con le specifiche informazioni sono contenute nell'**Allegato 1** al presente decreto rettorale di cui costituisce parte integrante.

articolo 6 (Svolgimento della selezione e criteri di valutazione)

1. La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte dai candidati al conferimento dell'assegno di ricerca, sulla base di un colloquio individuale sulla produzione scientifica e della valutazione di un curriculum vitae e studiorum **(vedi criteri descritti nell'Allegato 1)**.

2. Il colloquio deve mirare ad una valutazione condotta secondo criteri aperti, efficaci, trasparenti ed equiparabili a livello internazionale.

3. Il posizionamento in graduatoria sarà basato sul punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli scientifici, del curriculum e del colloquio individuale.

I candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100 saranno considerati idonei al conferimento di 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca.

4. La commissione giudicatrice definisce prima della valutazione delle candidature e dello svolgimento dei colloqui, tenuto conto dei criteri di cui al precedente comma 1, i parametri sulla base dei quali è svolta, per l'assegno, la selezione dei candidati. In ogni caso nella determinazione dei parametri di valutazione la commissione si conforma alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 2 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione all'attività di ricerca".

5. I colloqui si svolgeranno nelle date indicate nell'Allegato 1 senza necessità di ulteriore comunicazione. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi nel locale, nel giorno e nell'ora prestabiliti. L'informazione contenuta nel presente comma ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Per accedere all'aula dove si svolgeranno i colloqui, i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

7. Dello svolgimento della selezione la Commissione incaricata è tenuta a redigere un verbale dal quale risultino l'esame della valutazione curriculare dei candidati nonché gli elementi qualificanti oggetto del colloquio di cui al precedente comma 2. Il processo di selezione si conclude con la stesura dell'elenco degli idonei al conferimento dell'assegno di ricerca, ordinati secondo una graduatoria di merito.

L'assegno viene conferito al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria dei candidati idonei.

8. Il supporto amministrativo alle commissioni ed il coordinamento delle attività sono garantiti dal Servizio Ricerca dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e dei Laboratori.

articolo 7 (Incompatibilità)
1. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento e attività didattiche integrative previa comunicazione al dipartimento o alla struttura responsabile del programma di ricerca, e a condizione che a giudizio del responsabile della ricerca, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca, e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca. L'assegno di ricerca non è conferibile al personale di ruolo delle università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010.
Non possono usufruire di assegni di ricerca i dipendenti privati, ancorché part time.
2. Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari dall'assegno.
3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
5. L'inosservanza delle norme del regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e del bando di concorso comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal rettore, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.
articolo 8 (Pubblicità dell'elenco di idonei, importo e stipula dei contratti)
1. Ricevuti gli atti relativi alle selezioni il direttore amministrativo o il dirigente delegato emana con proprio provvedimento la graduatoria dei candidati che hanno superato la selezione. La predetta graduatoria sarà pubblicata all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università Iuav di Venezia entro sei mesi dalla data del presente decreto, e trasmessa al Dipartimento o ad altra struttura responsabile del programma di ricerca, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del "Regolamento interno per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca". Il Direttore del dipartimento o il Responsabile della struttura presso la quale è previsto lo svolgimento del programma di ricerca conferisce l'assegno di ricerca al vincitore della valutazione comparativa.
2. L'assegnatario dovrà esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione sottoscrivendo il relativo contratto presso il competente ufficio dell'amministrazione dell'Università Iuav di Venezia.
3. Con la stipula del contratto, l'assegnista assume i diritti e doveri previsti dall'articolo 10 del regolamento e l'Ateneo assume nei confronti dell'assegnista gli impegni previsti dall'articolo 11 del regolamento.
4. In caso di mancata accettazione, l'assegno di ricerca potrà essere conferito al candidato immediatamente successivo nella graduatoria di cui al comma 1. Qualora non risultasse possibile conferire l'assegno di ricerca, lo stesso potrà essere ribandito per una sola volta entro un termine che consenta l'eventuale nuovo conferimento dell'assegno di ricerca prima dello scadere dell'anno finanziario.
5. L'assegno di ricerca sarà dell'importo annuo di euro 19.367,00 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali ed esente da prelievo fiscale a carico dell'assegnista. L'assegno viene erogato al titolare in rate mensili posticipate. Gli assegnisti di ricerca sono soggetti alla gestione separata INPS, e, a decorrere dall'anno 2011, si applicano le disposizioni dell'art. 22 comma 6 della legge 240/2010 in materia fiscale e previdenziale, in materia di astensione obbligatoria per maternità e di assenza per malattia.
6. L'assegno di ricerca potrà essere rinnovato, in presenza della relativa copertura finanziaria, nei modi e nei termini previsti agli articoli 12 e 16 del "Regolamento interno per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca".
articolo 9 (Trattamento dei dati personali)
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.
articolo 10 (Ritiro di documenti e pubblicazioni)
1. I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate a questa Università, dopo due mesi dall'espletamento della selezione, salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso tale termine, l'Università Iuav di Venezia disporrà del materiale secondo le proprie necessità.
articolo 11 (Responsabile del procedimento e pubblicità)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento della presente selezione è la dott.ssa Laura Casagrande, dirigente dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e dei Laboratori dell'Università Iuav di Venezia.
2. Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università Iuav di Venezia, nella pagina dedicata a "Lavora con Iuav" nella pagina dedicata ai concorsi e selezioni, sul sito del Miur.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Servizio Ricerca dell'Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e dei Laboratori, e-mail: uar@iuav.it, tel. 041.257/1840/1727.
Venezia,

Il direttore f.f.
dott.ssa Laura Casagrande

Il rettore
prof. Amerigo Restucci